



OMISSIS

FASCICOLO URAV 188/2026

Oggetto: Richiesta di parere concernente la nomina del RPCT dell'Ordine OMISSIS (prot. n.143825 del 17 novembre 2025) - Riscontro.

Con riferimento alla richiesta di parere sopra citata si rappresenta quanto segue.

I criteri di scelta del RPCT all'interno degli ordini professionali sono stati oggetto di specifiche indicazioni da parte di Anac in ragione delle peculiarità organizzative che tali enti presentano, caratterizzati spesso dall'assenza di personale dirigenziale e da una struttura organizzativa.

Come dalla S.V. correttamente citato, il comunicato del Presidente ANAC del 3 novembre 2020 affronta la questione precisando che *“Qualora l'ordine/collegio, a causa del numero limitato, assegni a propri dirigenti compiti gestionali, sarà possibile individuare quale RPCT uno di tali dirigenti dando la preferenza a quelli cui sono assegnati i compiti gestionali più compatibili con il ruolo di RPCT. In caso di assenza di personale dirigenziale, sarà possibile individuare quale RPCT un profilo non dirigenziale, ferma restando la scelta di personale interno all'Ente. [...] In via residuale e con atto motivato, il RPCT potrà coincidere con un consigliere dell'Ente, purché privo di deleghe gestionali. In tal senso, dovranno essere escluse le figure di Presidente, Consigliere segretario o Consigliere tesoriere e, laddove possibile, anche la figura di Vicepresidente. Si ritiene che in ragione delle funzioni vicarie proprie del Vicepresidente, in caso di impedimento o assenza del Presidente, ben potrebbe in futuro e all'occorrenza, assumere, ove necessario, funzioni gestionali a lui delegate dal Presidente stesso. [...] In ogni caso, la scelta deve essere opportunamente motivata, specie laddove si discosti dalle indicazioni fornite dall'Autorità.”*

L'Autorità, dunque, nello stabilire una gerarchia di criteri per l'assunzione dell'incarico di RPCT ha già raccomandato ai Consigli e Ordini professionali di evitare che il Vicepresidente di un ordine professionale possa essere nominato Responsabile della prevenzione e corruzione.

La ratio, che si pone in linea con i principi generali da ultimo espressi nel PNA 2022, risiede nel possibile conflitto di interesse tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di controllo e vigilanza proprie del RPCT, il quale nel caso oggetto di esame, sarebbe, già per il solo fatto di appartenere all'organo di indirizzo, apparentemente privo del requisito dell'autonomia valutativa, necessario per segnalare eventuali criticità e comportamenti non conformi alla normativa anticorruzione dell'organo di cui fa parte. Il Vicepresidente, inoltre, potrebbe essere chiamato, in caso di assenza e impedimento, ad assumere temporaneamente tutte le funzioni del Presidente di



PRESIDENTE

rappresentanza e gestione attiva dell'ente, aumentando ulteriormente il rischio di compromissione dell'indipendenza del RPCT.

L'Allegato 3 al PNA 2022 ribadisce, tuttavia, che *“la scelta finale sul RPCT - in relazione alle caratteristiche strutturali dell'ente - è rimessa all'autonoma determinazione dell'amministrazione e affidata all'organo di indirizzo”*, prevedendo in tali circostanze l'obbligo per gli organi di indirizzo di motivare eventuali scelte e soluzioni non rispondenti ai citati orientamenti nel provvedimento di nomina del RPCT. Infatti, trattandosi di un'opzione residuale ed eccezionale, è richiesta una motivazione puntuale delle ragioni e delle circostanze sottese alla decisione.

Alla luce del quadro normativo delineato, si può affermare che sarebbe preferibile conferire l'incarico di RPCT ad un soggetto diverso poiché il ruolo di Vicepresidente di un Ordine può comportare l'esercizio di poteri gestionali

Giova segnalare, sul punto, che l'Autorità ha fornito indicazioni ulteriori per la nomina del RPCT in realtà di piccole dimensioni o comunque sprovviste di posizioni dirigenziali compatibili, consentendo che la scelta del RPCT – opportunamente motivata - possa ricadere anche su un soggetto che non rivesta la qualifica di dirigente, purché dotato di adeguate competenze.

Qualora l'amministrazione non disponga delle risorse necessarie per assicurare un'adeguata differenziazione dei ruoli, dovranno essere adottate misure di prevenzione idonee a garantire l'imparzialità dei controlli, quali, in via esemplificativa, la partecipazione alle operazioni di verifica da parte di altro personale, la rendicontazione all'organo d'indirizzo supportata da elementi oggettivi, l'astensione e la conseguente devoluzione delle attività di monitoraggio ad altro soggetto in conformità alle indicazioni contenute nei PNA 2019 e 2022.

Effettuate tali dovute precisazioni si ricorda che resta comunque rimessa all'autonoma determinazione dell'Ordine di individuare la soluzione più opportuna per la scelta finale sul RPCT, tenendo conto delle competenze di fatto presenti all'interno del proprio Consiglio.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 gennaio 2026 ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente